

Lo scioglimento dell'unione civile può avvenire anche quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile che riceve tale volontà in forma congiunta; se la volontà di scioglimento viene da una sola parte, essa deve essere notificata all'altra parte e tale manifestazione di volontà deve essere annotata sull'atto di costituzione dell'Unione Civile.

La domanda di scioglimento dell'unione può essere proposta dopo tre mesi dalla data della manifestazione di volontà.

Lo scioglimento avviene anche nei casi previsti per lo scioglimento del matrimonio. Non si applica all'unione civile la separazione personale tra le parti, come avviene nel caso di matrimonio.

La domanda di scioglimento dell'unione può essere proposta al Tribunale ordinario, oppure agli avvocati (articolo 6 d.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014).

Sarà applicabile alle stesse Unioni Civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile.